



DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D'URGENZA N. 2 DEL 15.05.2024

OGGETTO: Adesione al Comitato Organizzatore Campionati Europei Under 18 di Atletica Leggera denominato "RIETI 2026"

IL PRESIDENTE

con l'assistenza del Segretario Generale

CONSIDERATO che nel 2026 avranno luogo a Rieti i Campionati Europei Under 18 di atletica leggera, che si svolgeranno nel mese di luglio, presso lo stadio di atletica "Raul Guidobaldi";

TENUTO CONTO che il Comune della Città di Rieti ha promosso la costituzione di un Comitato Organizzatore denominato "Rieti 2026" il cui scopo sarà quello di curare l'organizzazione della manifestazione e di raccogliere le risorse necessarie allo svolgimento dell'evento;

CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Rieti Viterbo è stata coinvolta quale eventuale soggetto interessato ad aderire e che tra i soci del suddetto Comitato risultano oltre al Comune di Rieti, la Provincia di Rieti e la Fondazione Varrone Cassa di risparmio di Rieti;

RILEVATO che sono state organizzate diverse riunioni presso l'Amministrazione comunale di Rieti ai fini della predisposizione di un testo condiviso dello Statuto del Comitato denominato "RIETI 2026";

VISTA in particolare la riunione del 2 maggio scorso durante la quale sono state recepite le modifiche alla bozza di Statuto proposte dalla Camera di Commercio di Rieti Viterbo e dalla Fondazione Varrone;

VISTA la Delibera 22/com del 29 aprile scorso con la quale il Presidente ha comunicato alla Giunta che, in vista della manifestazione sportiva di atletica leggera "Campionati Europei U18 2026" era in corso una procedura per addvenire alla costituzione di un Comitato Organizzatore denominato "Rieti 2026";

CONSIDERATO che, con la medesima Delibera, il Presidente, tenuto conto della portata dell'iniziativa, ha evidenziato alla Giunta l'importanza dell'adesione camerale e che la Giunta, concordando, ha rinviato l'adesione formale ad un successivo provvedimento, dando inoltre mandato al Presidente di procedere d'urgenza, qualora necessario in relazione alle tempistiche di costituzione del Comitato organizzatore;

PRESO ATTO che il giorno 10 maggio il Comune di Rieti ha scritto ai soggetti interessati, tra i quali anche la Camera di Commercio di Rieti Viterbo, inviando la bozza di Statuto, contenente le modifiche di cui sopra, con la richiesta di deliberare, entro il 15 maggio - data proposta dalla Federazione Italiana di Atletica - circa la volontà della Camera di approvare il suddetto testo, esprimendosi pertanto in merito all'adesione al Comitato Organizzatore;

TENUTO conto dell'urgenza ravvisata in considerazione dell'imminente scadenza della data prevista per l'adesione dei soci promotori e preso atto che nessuna seduta di Giunta è prevista nei tempi utili per esprimersi in merito alla richiesta sottoposta dal Comune di Rieti;



VISTO l'articolo 16 della legge 580/1993 che prevede che il Presidente della Camera di Commercio in caso di urgenza può adottare gli atti di competenza della Giunta da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva;

DETERMINA

Di aderire al Comitato organizzatore Campionati Europei Under 18 di Atletica Leggera denominato "Rieti 2026";

Di approvare la bozza di Statuto che, allegata alla presente determinazione, ne forma parte integrante;

Di sottoporre tale determinazione alla ratifica della Giunta nella prima riunione utile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Monzillo



Firmato digitalmente da:
Monzillo Francesco
Firmato il 15/05/2024 13:18
Seriale Certificato: 3442656
Valido dal 02/04/2024 al 02/04/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

IL PRESIDENTE

Domenico Merlani



Firmato digitalmente da:
MERLANI DOMENICO
Firmato il 15/05/2024 12:46
Seriale Certificato: 2720108
Valido dal 08/09/2023 al 08/09/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

STATUTO COMITATO ORGANIZZATORE DENOMINATO "RIETI 2026"

Articolo 1) Costituzione e denominazione

È costituito un Comitato Organizzatore denominato "RIETI 2026" per l'organizzazione della manifestazione sportiva di atletica leggera CAMPIONATI EUROPE! U18 2026 che si svolgerà nel mese di luglio 2026 in Rieti presso lo stadio di atletica "Raoul Guidobaldi".

Il Comitato è soggetto alle disposizioni di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo III del Codice Civile. Il Comitato si impegna a ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi delle vigenti norme di legge.

Articolo 2) Sede

Il Comitato ha sede legale in Rieti presso la sede comunale e potrà stabilire ulteriori sedi operative.

Articolo 3) Scopo

Il Comitato non ha fini di lucro e ha lo scopo di curare l'organizzazione e lo svolgimento dei Campionati Europei U18 di Atletica Leggera del 2026 e di raccogliere le risorse a ciò necessarie.

Per il raggiungimento dello scopo, il Comitato può:

- a) attivare manifestazioni collaterali, culturali, di spettacolo o di quanto ritenuto utile per la migliore realizzazione dei Campionati;
- b) svolgere, direttamente o indirettamente, attività di promozione sportiva, coordinamento e prestazioni di servizi connessi alle manifestazioni oggetto dello scopo;
- c) esercitare attività accessorie connesse ritenute necessarie e utili, anche di natura commerciale.

Per la realizzazione delle attività sopra riportate, il Comitato potrà operare nell'ambito nazionale ed internazionale, promuovendo intese con altri organismi e Società che abbiano analoghe finalità sportive e promozionali.

Articolo 4) Componenti

4.1 I componenti del Comitato sono inizialmente quelli individuati nell'atto costitutivo, e sono denominati Soci fondatori. I soci fondatori hanno diritto di voto ponderato per la quota complessiva del 60% del totale in assemblea. Possono partecipare al Comitato, successivamente alla sua costituzione, persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici e privati, tutti quanti individuati come Soci sostenitori. I soci sostenitori hanno diritto di voto ponderato per la quota complessiva del 40% del totale in assemblea. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo che avrà anche il compito di stabilire l'eventuale importo minimo da versare anche eventualmente in base a differenti categorie e fasce.

4.2 I componenti partecipano stabilmente alla vita associativa. La partecipazione al Comitato non è trasmissibile.

4.3 I componenti possono recedere con le modalità previste dall'art.24 del Codice civile, salva la permanenza degli impegni economici assunti.

Articolo 5) Patrimonio

5.1 Il Patrimonio è interamente destinato alla realizzazione dello scopo del Comitato.

5.2 Il Patrimonio è costituito dal fondo di dotazione, dalle compartecipazioni volontarie, dalle riserve del patrimonio netto e dagli avanzi di gestione,

5.3 Il fondo di dotazione è apportato dai Soci che costituiscono il Comitato presenti nell'Atto Costitutivo ed è pari a 30.000,00 euro (Trenta mila virgola zero zero) per ciascun socio fondatore per ciascuna delle 3 (tre) annualità riferita al periodo 2024-2025-2026.

5.4 Le attività del Comitato sono finanziate da:

- a) contributi costituiti in denaro o in natura conferiti dai costituenti e da Enti pubblici o privati che siano interessati alle finalità del Comitato;
- b) proventi derivanti o connessi all'attività di realizzazione delle manifestazioni collegate, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diritti nascenti dalla utilizzazione economica dei Campionati, dalle sponsorizzazioni e dai ricavi pubblicitari.

Articolo 6) Organi

6.1 Sono organi del Comitato:

- a) l'Assemblea dei componenti il Comitato;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio direttivo;
- d) il Vice Presidente del Consiglio direttivo
- e) il Segretario;
- f) il Revisore dei Conti.

6.2 Tutte le cariche, fatto salvo il diritto al rimborso spese, strettamente collegate all'esercizio delle funzioni, non possono prevedere un compenso, ad eccezione del Segretario e del Revisore dei Conti.

Articolo 7) Assemblea dei componenti

7.1 L'Assemblea è composta dai soggetti inizialmente individuati nell'atto costitutivo e dai soggetti (persone fisiche o giuridiche, Enti pubblici e privati) successivamente ammessi al Comitato, su delibera del Consiglio Direttivo.

7.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina il Consiglio Direttivo;
- nomina il Revisore legale dei conti;
- approva il bilancio preventivo;
- approva il conto consuntivo di ogni esercizio;
- approva il conto consuntivo finale, che determina la cessazione dell'attività del Comitato.

L'Assemblea straordinaria:

delibera sulle modifiche del presente statuto, dell'atto costitutivo, sullo scioglimento del Comitato e su ogni altro argomento di carattere straordinario.

7.3 L'Assemblea si riunisce una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

7.4 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

La convocazione deve essere fatta con avviso trasmesso a mezzo pec o e-mail, ove indicata come domicilio eletto, almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza, o in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo di riunione nonché l'ordine del giorno.

I soci hanno diritto al voto in misura proporzionale alla qualifica di socio fondatore o di socio sostenitore così come previsto dall'art. 4.1.

Ogni componente ha diritto al voto proporzionalmente a quanto previsto dall'art. 4.1 e può farsi rappresentare mediante delega scritta. Ogni componente non può essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di soci rappresentanti almeno la metà del quorum, in regola con i pagamenti.

Nessun quorum è previsto per la seconda convocazione. In ogni caso, per la nomina del Consiglio Direttivo, occorre il voto favorevole pari ai due terzi del quorum totale degli aventi diritto al voto anche se assenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza del quorum totale degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di soci rappresentanti almeno i due terzi del quorum, in regola con i pagamenti e delibera con il voto della maggioranza del quorum totale degli aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di soci rappresentanti almeno i due terzi del quorum totale degli aventi diritto al voto.

7.5 I verbali delle riunioni debbono essere redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 8) Presidente del Comitato

8.1 Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Consiglieri nominati dall'Assemblea con il voto favorevole ponderato secondo il quorum totale degli aventi diritto al voto.

Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che l'ha nominato. In caso di dimissioni od impedimento permanente, il nuovo Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, con le medesime modalità di cui al capoverso precedente.

8.2 Il Presidente del Comitato ha la rappresentanza legale e processuale del Comitato.

8.3 Il Presidente:

- cura i rapporti istituzionali;
- convoca e presiede l'Assemblea dei componenti e il Consiglio Direttivo;
- vigila sull'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo.

8.4 In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Articolo 9) Consiglio Direttivo: composizione e funzionamento.

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di membri pari al numero dei soci Fondatori e fino al massimo di sette, inclusi Presidente e Vice Presidente, indicati dall'Assemblea e dura in carica per 3 (tre) anni.

Ciascun Socio Fondatore designa almeno un membro da eleggere nel Consiglio Direttivo.

9.2 Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente, o nei casi di sua assenza o impedimento, temporaneo, dal Vice Presidente.

9.3 Il Consiglio Direttivo deve essere riunito almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al conto consuntivo ed al bilancio preventivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

9.4 La convocazione può essere fatta con ogni mezzo (pec o e-mail ove indicata come domicilio) almeno tre giorni prima della data della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di un giorno. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'orario dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

9.5 Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei membri e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza <lei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9.6 La partecipazione alle adunanze del Consiglio può avvenire anche mediante audio-video-conferenza, a condizione che i partecipanti possano essere identificati e che sia loro garantita la possibilità di intervenire e discutere in tempo reale sugli argomenti trattati.

9.7 I verbali delle riunioni debbono essere redatti dal Segretario e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 10) Consiglio Direttivo: Poteri

10.1 Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di gestione del Comitato.

10.2 Il Consiglio Direttivo, per la realizzazione degli scopi del Comitato:

- nomina tra i suoi componenti il Presidente e un Vice Presidente che assumono la veste di Presidente e Vice Presidente del Comitato;
- delibera, su indicazione del Presidente, l'affidamento a uno o più membri del Consiglio Direttivo (ivi compresi Presidente e Vice Presidente) di specifiche attribuzioni o compiti;
- nomina il Segretario del Comitato;
- può nominare un Direttore Generale del Comitato;
- può nominare un Direttore Tecnico del Comitato;
- delibera le iniziative da svolgere;
- delibera sugli acquisti e alienazioni di beni di qualsiasi natura;
- predispone e delibera annualmente in ordine al conto consuntivo e preventivo;
- delibera i rimborsi di spesa vistati dal Segretario;
- delibera l'accettazione di contributi, o lasciti disposti a favore del Comitato;

- può delegare al Segretario del Comitato, il compimento *di* alcuni atti.

Articolo 11) Segretario

11.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica per 3 (tre) anni.

11.2 Il Segretario può essere sostituito in qualsiasi momento *dal* Consiglio Direttivo.

11.3 Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Componenti e del Consiglio Direttivo, e ne redige e sottoscrive, col Presidente, i relativi verbali.

11.4 Il Segretario ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e ai provvedimenti d'urgenza assunti dal Presidente e svolge ogni compito a lui conferito dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12) Il Revisore dei conti

12.1 Il Revisore dei conti è nominato dall'Assemblea.

12.2 Il Revisore deve essere iscritto nell'apposito registro dei Revisori Contabili.

12.3 Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

12.4 Il Revisore dei Conti provvede al controllo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale delle rendicontazioni finanziarie ai soci, e di tutte le attività ad esse connesse, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, predispone annualmente la relazione sul conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Componenti.

12.5 Il Revisore dei Conti deve essere invitato ad assistere alle riunioni dell'Assemblea <dei Componenti e al Consiglio Direttivo.

Articolo 13) Esercizio finanziario

13.1 Il primo esercizio finanziario dura dalla data di costituzione del Comitato sino al 31 dicembre dello stesso anno.

13.2 I successivi esercizi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

13.3 Il Comitato uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, economicità e ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

Articolo 14) Conto consuntivo

14.1 Il conto consuntivo raccoglie i risultati economico-patrimoniali delle attività svolte nell'esercizio finanziario precedente ed è accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti.

14.2 Il conto consuntivo è predisposto e deliberato dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

14.3 Il conto consuntivo deve essere predisposto e deliberato entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e approvato dall'assemblea entro 4 (quattro) mesi.

Articolo 15) Durata e scioglimento

15.1 Il Comitato opererà per il tempo necessario al conseguimento dello scopo individuate nell'art.3 del presente Statuto.

15.2 Il Comitato cessa le proprie attività con l'approvazione del conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio in cui ha operato.

Articolo 16) Devoluzione dei beni

L'eventuale residuo attivo del patrimonio che risulterà all'esito della liquidazione, nel caso le leggi vigenti non dispongano diversamente, sarà devoluto a un ente e/ o

associazione meritoria su proposta de] Consiglio Direttivo e approvata a maggioranza dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 17) Norma di rinvio

Per quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile, in materia.

Inoltre, per la parte sportiva e promozionale, il Comitato fa riferimento alle norme e ai regolamenti emanati dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, dal C.O.N.I e dalla EAA (Federazione Europea di Atletica Leggera), se compatibili con il presente Statuto o con la normativa di cui al Libro Primo, Titolo II, Capo II e III del Codice Civile.